

PARERE COA 02.08.2011 – (PRESIDENTE DI CONSORZIO OBBLIGATORIO – COMPATIBILITA')

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di parere dell'avv. * del 15 luglio 2011, circa la compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con la carica di Presidente di un Consorzio Obbligatorio istituito ai sensi e per gli effetti del decreto n. 12 del 3 giugno 2010;

considerato che i Consorzi Obbligatori di cui al predetto decreto hanno natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro e che sono costituiti al solo scopo di svolgere in forma unitaria le attività necessarie a consentire gli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti per raggiungere la piena agibilità ed abitabilità dell'aggregato edilizio danneggiato dal sisma;

ritenuto che i compiti affidati al Presidente del Consorzio sono di rappresentanza e gestionali, questi ultimi limitati agli assetti contabili e di mero incasso ed erogazione dei pagamenti;

rilevato che ipotesi decisorie, anche in merito alla gestione del denaro, sono in capo all'assemblea dei consorziati;

considerato, infine, che il Presidente del Consorzio non esercita alcuna attività di commercio, né in nome proprio né in nomine alieno;

per quanto sopra ritiene di poter esprimere il proprio parere nel senso della compatibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati con la funzione di Presidente di un Consorzio Obbligatorio costituito ai sensi e per gli effetti del decreto n. 12 del 3 giugno 2010.